

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

VIOLANTE, PREDÀ, ALBONETTI e BANDOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il questore di Ravenna, dottor Elio Graziano, è stato trasferito, dopo un solo anno di permanenza nella provincia, a Ferrara;

il segretario provinciale della Lega Nord in un commento, riportato dalla stampa locale, ha affermato che «l'allontanamento del questore Elio Graziano è un'operazione politica e soprattutto è uno straordinario successo della Lega Nord», che ha «coinvolto nell'azione diretta contro Graziano il sottosegretario Maurizio Balocchi e poi lo stesso capo di gabinetto del Ministro, prefetto Mosca»;

il dottor Graziano aveva instaurato un dialogo costruttivo e positivo con le istituzioni locali, teso a garantire la massima sicurezza alla cittadinanza —:

se il Ministero sia stato indotto a trasferire il questore Graziano da Ravenna a Ferrara in base a pressioni politiche della Lega Nord o di qualche altra forza politica, oppure se il trasferimento sia stato determinato da ragioni interne del ministero. (3-02538)

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nelle settimane scorse è stato presentato un libro di Stefano Tassinari dal titolo «I segni sulla pelle» della Marco Tropea Editore che riporta i risultati di un'analisi-inchiesta, definita dallo stesso autore tra il reale e il romanzesco, relativa a quanto accadde a Genova durante il G8 del luglio 2001, in particolare all'ipotesi che, oltre all'assassinio di Carlo Giuliani, vi fu la morte anche di una ragazza presumibilmente di origine basca investita durante le

manifestazioni del 20 luglio 2001. Inspiegabile sparizione così descritta nel frontespizio del libro citato... «Spagnola, forse basca, ferita e incarcerata, uccisa e fatta sparire: le ipotesi sulla misteriosa ragazza sono molteplici e solo dipanando una matassa di bugie e supposizioni si arriverà a una verità assurda quanto scomoda.»;

al di là delle conclusioni a cui è arrivato nel libro l'autore, più volte in quei giorni si parlò dell'ipotesi che oltre a Carlo Giuliani vi fu almeno un altro morto di cui non fu mai data notizia, ma anzi fu sempre smentita dalle autorità di pubblica sicurezza. Il libro in oggetto prende spunto da alcune telefonate anonime pervenute a Radio Gap e partendo da questo fatto vero, l'autore sviluppa un romanzo verosimile;

il 31 maggio 2003 il quotidiano *Il Manifesto* pubblica una recensione del suddetto libro significativamente intitolata «*I desaparecidos* di Genova»;

la stessa *Amnesty International*, a ridosso dei giorni del G8 a Genova, sollevò il tema relativo a persone, delle quali, dopo le giornate del 19-20-21 luglio 2001, si perse ogni notizia e questo fu oggetto poi di interrogazioni parlamentari, anche da parte del sottoscritto interrogante, che non hanno mai avuto una risposta puntuale dal Governo la stessa è stata rinviata all'esito delle indagini dell'autorità giudiziaria;

ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno istituire una nuova Commissione parlamentare di indagine circa i fatti di Genova, anche alla luce delle diverse proposte in tal senso già pendenti in Parlamento —:

se si sia conclusa l'indagine da parte dell'autorità giudiziaria e, in caso affermativo, se non intenda fornire ogni informazione in suo possesso in ordine alle persone scomparse in occasione del G8 di Genova del 2001. (3-02542)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

I Commissione:

LEONI, SODA e MONTECCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'imminenza della pubblicazione delle modifiche al Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il 27 luglio 2002, il ministero dell'interno — dipartimento della pubblica sicurezza — direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale di frontiera e dell'immigrazione, ha emanato una circolare (n. 300/c/2002/17047p 12.222.7/III div.) avente ad oggetto emersione legalizzazione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari. Procedure operative;

in questa circolare, fra l'altro, si sostiene che «la procedura di interesse della questura deve essere indirizzata unicamente verso l'accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario esplicitati dallo stesso legislatore» e, in particolare che la questura «non deve procedere al rilascio del nulla osta qualora nei confronti del nominativo del lavoratore straniero si rilevino le condizioni previste dall'articolo 33, comma 7 della legge in corso di pubblicazione» e che ugualmente «non deve procedersi al rilascio del nulla osta, qualora nei confronti del datore di lavoro siano presenti le condizioni ostative indicate nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1999, n. 384»;

la legge di modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo (cosiddetta legge «Bossi-Fini»), come è noto, è stata poi pubblicata come legge 30 luglio 2002, n. 189 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, con la previsione all'articolo 33 della disciplina della emersione del lavoro irregolare delle persone di origine extracomunitaria adibite ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne

limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

successivamente è stato emanato il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, che ha previsto la legalizzazione del lavoro irregolare di tutti i lavoratori extracomunitari occupati, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, alle dipendenze di impresa esercitata in forma individuale o societaria;

il ministero dell'interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione — direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo —, in seguito all'emanazione di questo decreto-legge, ha diramato una circolare prot. 47455/30 del 9 settembre 2002, n. 14, con la quale si segnala che con questo atto si procede alla «legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico e di assistenza», e dunque con le stesse condizioni e procedure di cui alla precedente richiamata circolare;

risulta quindi che le questure, secondo l'interpretazione ministeriale, sono chiamate in sede di accertamento «se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno», di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge n. 189/2002 e di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, a verificare anche, in capo al datore di lavoro denunciante, la sussistenza del rapporto di lavoro e la mancanza dei requisiti soggettivi ostativi di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione);

l'articolo 31 richiamato, come è noto, prevede la disciplina del «nulla osta provvisorio della questura ai fini dell'ingresso» e prevede che il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento (della domanda di autorizzazione al lavoro), «pre-

via verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3», ovvero che questi non risulti « denunciato per uno dei reati previsti dal testo unico ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale » (cioè reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza);

nella legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta « Bossi-Fini », per l'emersione del lavoro domestico irregolare) e nel decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (per l'emersione del lavoro irregolare), rispettivamente all'articolo 33, comma 7 e all'articolo 1, comma 8, le regolarizzazioni ivi previste sono escluse soltanto per i rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari « nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno... e nell'ipotesi in cui il lavoratore sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ... ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 »;

per l'emersione dunque del lavoro irregolare né la legge Bossi-Fini né il successivo decreto-legge richiamano, ai fini della inapplicabilità delle disposizioni di emersione, i requisiti soggettivi del datore di lavoro, e dunque del tutto illegittime, per palese violazione di legge, sono le circolari che vincolano le questure, in sede di accertamento dei motivi eventualmente ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno, a considerare anche le condizioni soggettive dei datori di lavoro;

il richiamo all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, oltre che illegittimo, è del resto del tutto ultroneo e illogico, poiché la disciplina ivi prevista attiene al nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale del lavoratore extracomunitario, mentre la regolarizzazione voluta dalla legge « Bossi-Fini » e dal successivo decreto-legge riguarda lavoratori già occupati e presenti nel territorio nazionale;

e tuttavia, pur a fronte della chiarezza del dato normativo, risulta che le questure, in particolare si segnala in questa sede la questura di Reggio Emilia, in sede di accertamento della sussistenza dei motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno a lavoratori extracomunitari, per i quali il datore di lavoro ha presentato regolare denuncia di legalizzazione, assumono di dover negare il « nulla osta », sulla base delle condizioni soggettive del datore di lavoro;

e risulta altresì che i prefetti, si segnala in questa sede il prefetto di Reggio Emilia, decretino il rigetto della richiesta di regolarizzazione del rapporto lavorativo in base al fatto che la questura ha negato il proprio nulla osta;

e risulta altresì che a seguito del rigetto della domanda di legalizzazione il prefetto dispone l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

risulta che in queste condizioni si trovano, in uno stato di totale negazione dei più elementari diritti, nella sola provincia di Reggio Emilia centinaia di lavoratori extracomunitari, che non hanno altra colpa se non quella di avere prestato la loro attività lavorativa a datori di lavoro che hanno in corso procedimenti penali, dei quali indubbiamente essi ignoravano del tutto l'esistenza;

a questi lavoratori è negata la partecipazione al procedimento di legalizzazione; essi neppure ricevono il provvedimento di rigetto; neppure possono proporre impugnazione; ad essi, mentre sono in attesa fiduciosa della regolarizzazione per avere essi svolto attività di lavoro dipendente ed avere i requisiti soggettivi per la legalizza-

zione, giunge soltanto, per effetto di questa illegittima interpretazione ministeriale che eleva a condizione di regolarizzazione anche la sussistenza dei requisiti soggettivi del datore di lavoro previsti per il nulla osta provvisorio all'ingresso, il provvedimento di allontanamento —:

se stia per adottare un provvedimento che ripristini la legalità, attraverso la revoca delle richiamate circolari.

(5-02256)

MASCIA e TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 21 giugno 2003, mentre era detenuto all'interno del centro di permanenza temporanea ed assistenza, Hafid Abdelwahab ha subito accidentalmente un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Visitato al pronto soccorso ortopedico dell'ospedale Malpighi di Bologna, il signor Abdelwahab è stato dimesso (e riportato al CPT) con la seguente diagnosi: « sospetta lesione legamento crociato anteriore ginocchio sinistro. Può deambulare con l'ausilio di 2 antibrachiali senza caricare a sinistra » e con la seguente indicazione terapeutica: « ginocchiera di cartone, rimozione e controllo il 3 luglio 2003 per valutazione del ginocchio in ambulatorio ortopedico Malpighi (attualmente paziente addolorato e ginocchio poco valutabile). Seleparina 0,4 fl s.c, 1 fl. sc. al di sotto del controllo medico. Esegua RMN per studio meniscale e legamenti crociati collaterali »;

nonostante le prescrizioni mediche, una volta rientrato al CPT, al signor Abdelwahab non sono stati forniti gli antibrachiali (stampelle) né altro idoneo strumento per la deambulazione, con la conseguenza che dal giorno dell'incidente (21 giugno 2003) sino alla successiva visita in Ospedale (3 luglio 2003) egli, non potendo appoggiare il piede sinistro a terra, è rimasto segregato e immobile nella sua stanza;

privo delle stampelle e/o di una sedia a rotelle, Hafid Abdelwahab è stato tra-

sportato in barella, due volte al giorno, in una stanza, per consumare pranzo e cena; solo grazie all'aiuto di alcuni altri trattenuti, che lo trasportavano in due di peso, egli ha potuto recarsi quotidianamente in bagno. Oltre a ciò, il signor Abdelwahab non ha eseguito, né all'interno del CPT né altrove, l'esame della RMN (risonanza magnetica), come era prescritto nel certificato medico del pronto soccorso ortopedico dell'ospedale Malpighi del 21 giugno 2003;

il 3 luglio 2003 Hafid Abdelwahab è stato nuovamente visitato presso la struttura pubblica ed è stato dimesso (e riportato nel CPT) con la seguente diagnosi: « (omissis) Non ha eseguito RMN come consigliato né ha deambulato con due antibrachiali. (omissis) Deve riabilitare il ginocchio attivamente e passivamente. Deve eseguire terapia Gr Seleparina come consigliato. Deve eseguire RNM »;

nella scheda clinica redatta dal medico responsabile della Croce Rossa del CPT il 3 luglio 2003, al rientro del signor Abdelwahab nel Centro, si legge: « al signor Abdelwahab è stata nuovamente consigliata RMN ginocchio sinistro che si ribadisce non possibile effettuare dal trattenuto in questa struttura. Viene altresì consigliata terapia riabilitativa anch'essa impraticabile *in loco* »;

contattato telefonicamente dall'avvocato difensore del signor Abdelwahab, il 4 luglio 2003 il dottor Lelli della Croce Rossa nel CPT, ha confermato, da una parte, di non potere effettuare gli esami prescritti all'interno del Centro, dall'altra di non avere intenzione di prenotarli presso la struttura pubblica;

vista la documentata impossibilità per il trattenuto di eseguire nel CPT gli esami e la terapia consigliata dalla struttura sanitaria e quindi la gravissima, concreta e attuale lesione del suo diritto alla integrità psico-fisica, il 4 luglio 2003 l'avvocato ha richiesto alla questura di Bologna di provvedere alla liberazione del trattenuto e di porre in essere ogni attività per la cessazione della restrizione della sua libertà personale. Ciò evidentemente al

fine di garantire ad Hafid Abdelwahab l'esercizio concreto del suo diritto alla salute e all'integrità fisica ed impedire l'ulteriore aggravarsi delle sue condizioni fisiche, anche perché la mancata esecuzione degli esami sin dal 21 giugno 2003 come la mancata fornitura di ausili per la deambulazione e della terapia consigliata sono circostanze idonee a produrre lesioni personali e ulteriori gravi conseguenze;

l'invito rivolto alla questura è rimasto lettera morta. L'8 luglio 2003, alle 4 di mattina, Hafid Abdelwahab è stato prelevato dalla sua stanza e trasportato all'aeroporto di Milano (Malpensa) per essere rimpatriato, ma, a causa delle sue evidenti precarie condizioni di salute, il pilota dell'aereo si è rifiutato di imbarcarlo sul mezzo, sicché il signor Abdelwahab, attualmente, si trova di nuovo presso il CPT di Bologna;

risulta agli interroganti che dal giorno del suo reingresso nel Centro, il signor Abdelwahab non è stato visitato dal medico, continua a non essergli praticata la terapia riabilitativa prescritta e non ha ancora eseguito l'esame della risonanza magnetica (RNM); il suo ginocchio è visibilmente gonfio e dolorante;

questo caso vergognoso per una società che si definisce civile e progredita non è un caso isolato ma si colloca, al contrario, in una situazione gravissima di violazione dei diritti e assoluta mancanza di rispetto della dignità della persona umana;

la situazione sanitaria è estremamente grave per quanto riguarda le condizioni generali degli stranieri e in particolare dei CPT;

l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede « Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il rispetto della sua dignità »;

le modalità del trattenimento devono garantire i diritti fondamentali della persona e che il T.U. in materia di immigrazione prevede che: « nell'ambito del centro

sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri ospitati, i servizi sanitari essenziali, nei limiti previsti dalla Costituzione ». « Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative al permesso e soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio etc. » -:

come intenda garantire il rispetto del diritto alla salute costantemente violato e leso eppure garantito dalle norme vigenti nonché da accordi internazionali a protezione dei diritti umani che vietano la tortura ed ogni trattamento crudele, disumano, o degradante. (5-02257)

Interrogazioni a risposta scritta:

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in base all'interrogazione n. 4-06779 dell'onorevole Delmastro Delle Vedove, in alcuni esercizi della città di Torino sarebbe in libera vendita una sostanza, salvia cristallizzata o *salvia divinorum*, con potenti effetti allucinogeni e psicotropi;

la sostanza in oggetto può essere acquistata in bustine o in tubetti da un grammo, con possibilità di scelta tra vari livelli di concentrazione del principio attivo;

la sostanza annullerebbe completamente l'autocoscienza per un tempo compreso fra i 15 minuti e le due ore;

il principio attivo sarebbe il SALVINORUM A, potente allucinogeno naturale;

la questura di Torino avrebbe fatto svolgere delle analisi secondo le quali, al

contrario, la salvia cristallizzata risulterebbe assolutamente innocua —:

se risponda al vero che la questura di Torino abbia disposto delle analisi sulla sostanza in oggetto e, in caso affermativo, quali ne siano le risultanze;

quando, da chi e per disposizione di quali autorità, siano state effettuate le analisi di cui sopra. (4-06949)

VIANELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

durante le manifestazioni svoltesi a Venezia per protestare contro l'intervento armato in Iraq, un gruppo limitato di manifestanti aveva bersagliato le forze dell'ordine, che proteggevano il consolato di Inghilterra, con vernice e uova;

i poliziotti colpiti avevano chiesto al ministero un risarcimento per coprire le spese di pulitura delle divise e degli abiti per coloro che operavano in borghese;

una nota del Sap di Venezia riporta la risposta fornita dal ministero a coloro che hanno fatto tale domanda: « In relazione alle richieste di risarcimento danni formulate in data 6 maggio 2003 da parte dei nominati in oggetto, si comunica che l'ufficio preposto del ministero dell'interno, ha risposto di non poterle prendere in considerazione a seguito dell'assoluta insufficienza dei fondi stanziati sul capitolo 2702 esercizio finanziario 2003, precisando comunque che saranno tenute in considerazione per i futuri stanziamenti » —:

se non si ritenga di risarcire immediatamente il danno subito dagli agenti, vista anche « l'esiguità » delle somme richieste. (4-06954)

RIZZO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente in materia di immigrazione risultante dalle modifiche

apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo », prevede che al compimento del diciottesimo anno d'età il permesso di soggiorno rilasciato ai minori, quasi sempre a seguito di ricongiungimento familiare, a meno che non si tratti di minori non accompagnati, « può essere » convertito in permesso di studio o di lavoro nei limiti delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi e attestato dalla direzione provinciale del lavoro;

la normativa prevede inoltre che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione « può essere » convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma sempre nell'ambito delle quote annuali d'ingresso stabilite con decreto;

numerose questure italiane applicano la normativa in senso restrittivo generando ad avviso dell'interrogante storture ed odiose discriminazioni, poiché interpretano la locuzione « può essere convertito » come « è convertito » con la conseguenza che un minore che termina il percorso scolastico, al compimento della sua maggiore età, ottiene, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del testo unico n. 286 del 1998, la conversione del suo permesso per motivi di famiglia in permesso per motivi di studio che seguirà la sorte di tutti i permessi « per studio », che vengono convertiti in permessi « di lavoro » soltanto se rientranti nelle quote sui flussi d'ingresso programmati;

la maggior parte di questi ragazzi, già di fatto integrati nel nostro paese perché diplomati nelle nostre scuole, in virtù di questo perverso effetto legislativo, oltre a vedersi negato l'accesso al mondo del lavoro vengono, entro 15 giorni dal rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso immediatamente rimpatriati;

i cittadini extracomunitari oramai integrati, conoscendo e temendo l'applica-

zione da parte delle questure italiane di tale interpretazione della normativa, sovente la aggirano bloccando il percorso scolastico-formativo dei propri figli al fine di ottenere la conversione del loro permesso per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato scongiurando così il rischio di un'eventuale loro rimpatrio;

tali effetti si pongono in contraddizione, ad avviso dell'interrogante, con alcune norme anche di natura costituzionale come l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 2 commi 1, 2, 3, 5 e l'articolo 43, comma 1, del testo unico n. 286 del 1998, laddove negano la piena uguaglianza nel godimento dei diritti rispetto ai lavoratori italiani o compromettono il pieno esercizio in condizioni di parità dei diritti umani, sociali e culturali in ogni settore della vita pubblica —:

se non ritengano urgente intervenire presso tutte le questure italiane diramando loro una interpretazione finalizzata all'applicazione omogenea e condivisa di quanto stabilito dagli articoli 30 e 32 del testo unico n. 286 del 1998 e adottare le opportune iniziative normative per la modificazione di quella parte della normativa che ha generato questa palese forma di discriminazione. (4-06965)

MASSIDDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte dell'11 luglio 2003 è stato compiuto un attentato contro la sede centrale de « l'Unione Sarda », principale quotidiano della Sardegna nella centralissima Via Regina Elena, a Cagliari;

sono stati esplosi diversi colpi di pistola calibro 7,65 che hanno colpito le vetrate della porta d'ingresso del suddetto quotidiano;

dalle primissime indagini risulterebbe che gli atti criminali sarebbero stati compiuti in diversi momenti a circa un'ora e mezza di distanza l'uno dall'altro;

tale evento segue ad altri atti terroristici come le lettere bomba trovate all'ufficio postale di Peschiera Borromeo, nel milanese; la devastazione subita dalla sede nuorese di detto giornale a causa dell'esplosione di un ordigno; le scritte minatorie, nelle mura esterne dell'edificio sempre nella sede cagliaritano —:

quali misure ritenga necessario adottare al fine di rafforzare le misure di prevenzione e di sicurezza prima che la spregiudicatezza di questi criminali sfoci in eventi di maggiore drammaticità. (4-06968)

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale sia lo stato del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Vignati Giancarlo (nato Calendasco, in provincia di Piacenza, il 9 maggio 1942 ed ivi residente in Via Mazzini 27) per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione sindacale n. 3 del 24 febbraio 2003, protocollo n. 1176, assunta dal Sindaco del Comune di Calendasco. (4-06973)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

CRISCI e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il servizio per il « Progetto Lingua » è stato oggetto di diversa valutazione da parte dei centri servizi amministrativi (C.S.A.) ai fini della formazione delle graduatorie permanenti;

alcuni C.S.A. hanno valutato il servizio prestato per il « Progetto Lingua » come servizio regolare di insegnamento attribuendo fino ad un massimo di 12 punti annui;